



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA
COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI
Elezioni amministrative 2020

Deliberazione n. /2021/CSE

Composto dai magistrati

Ferruccio Capalbo	Presidente
Francesco Sucameli	Componente
Raffaella Miranda	Componente

Nella camera di consiglio del 9 giugno 2021 ha adottato la seguente deliberazione.

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, recante norme sulla "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica";

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali";

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 6, della citata legge n. 96/2012, il quale attribuisce al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, cui rinvia il citato art. 13, a norma del quale occorre provvedere all'istituzione di apposito Collegio

di controllo presso le Sezioni regionali competenti per territorio composto da tre Magistrati estratti a sorte, avente il compito di effettuare verifiche di conformità alla legge e di regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese sostenute e delle relative fonti di finanziamento indicate nei consuntivi predisposti dai rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, entro 45 giorni dal loro insediamento;

Visto, inoltre, l'art. 33, comma 3, lettera a) del decreto legge 24 giugno 2014 n° 91, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n° 116 che ha modificato l'art. 13 della legge n° 96/2012, che ha stabilito che gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Visto, altresì, l'art. 14 bis del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 recante modifiche parziali alla disciplina dei controlli in argomento;

Visto, infine, l'art.1, co. 11, della legge n° 3 del 9 gennaio 2019, parzialmente modificato dall'art.43, co. 3, lett. a), del decreto legge n° 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n° 58, recante modifiche parziali alla pubblicità delle contribuzioni;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n° 24/2013 con la quale sono stati approvati i "Primi indirizzi interpretativi inerenti l'applicazione dell'art.13 della legge 6 luglio 2012, n° 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti";

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n° 12/2014 enunciativa degli orientamenti circa l'adeguamento dei profili organizzativi del controllo alle novità normative introdotte dal D.L. n° 149/2013 e relativa legge di conversione;

Visto il decreto n° 39 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania in data 13 ottobre 2020, con il quale è stato costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali per la tornata elettorale 2020;

Visto il verbale n° 1 dell'1 dicembre 2020 di insediamento del Collegio e di individuazione degli adempimenti preliminari per poter disporre di tutta la documentazione necessaria per la propria attività;

Rilevato che, con riferimento alla consultazione elettorale del 20/21 settembre 2020 (con turno di ballottaggio in data 4/5 ottobre) rientrano nell'ambito di applicazione della normativa suddetta i Comuni di Marcianise, Caivano, Casalnuovo di Napoli, Ercolano, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Marigliano, Mugnano di Napoli, Pomigliano d'Arco, San Giorgio a Cremano, Angri, Cava de' Tirreni, Eboli e Pagani, tutti con popolazione superiore a 30.000 abitanti, così come comunicato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali e dagli Uffici Territoriali del Governo;

Visto il verbale n° 2 in data 9/06/2021 del Collegio che ha disposto di adottare i provvedimenti conclusivi relativi al controllo per le spese elettorali anno 2020 e, preso atto, in primo luogo, che l'ultimo consuntivo trasmesso via PEC dal comune di Marigliano è pervenuto alla Sezione regionale di controllo in data 29/03/2021, ha ritenuto di individuare in tale data il dies a quo, unico per tutti i comuni di cui sopra, per calcolare il periodo di sei mesi di cui all'art.12, comma 3, della legge n°515/1993;

Vista la relazione conclusiva doc. interno n° 7206 dell'8/06/2021 in ordine all'attività istruttoria svolta a cura del servizio di supporto del Collegio, unitamente alla documentazione in atti concernente le 239 liste che hanno partecipato alla campagna elettorale 2020 per il rinnovo degli organi elettivi dei suddetti comuni;

Viste le risultanze del controllo de quo in relazione alle spese elettorali afferenti alle n° 20 liste che hanno preso parte alla campagna elettorale 2020 per il rinnovo degli organi elettivi del **Comune di San Giorgio a Cremano**;

ACCERTA

l'assenza di irregolarità nella rendicontazione di spese e finanziamenti concernenti le formazioni politiche che hanno preso parte alla consultazione elettorale del 20/21 settembre 2020 senza turno di ballottaggio, per il rinnovo degli organi elettivi nel **Comune di San Giorgio a Cremano**;

DISPONE

che copia della presente deliberazione nonché dell'allegato referto sia trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale del comune di **San Giorgio a Cremano**, con invito a volerne curare la trasmissione ai delegati di lista e ad assicurarne, altresì, l'adequata pubblicità ai sensi di legge.

Manda al Direttore del Servizio di supporto per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 9/06/2021.

Il Presidente e relatore

Ferruccio Capalbo

I relatori

Francesco Sucamek

Raffaella Miranda

Depositata in Segreteria 10 GIU. 2021

Il Direttore della Segreteria
(dott. Giuseppe Imposimato)



INTRODUZIONE

La legge 6 luglio 2012, n° 96 recante *"Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali"*, così come recentemente novellata a cura dell'art. 33, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n° 91 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n° 116) ha innovato la disciplina in materia di rimborsi delle spese elettorali ai partiti, degli obblighi dei movimenti politici e dei singoli candidati, nonché dei controlli da parte dei vari organi preposti.

L'art. 13 della legge citata introduce non solo limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, ma prevede un obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale introducendo nell'ordinamento un controllo qualificato, intestato ad un apposito Collegio istituito presso le Sezioni regionali della Corte dei Conti limitato ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti *"ciò al fine di assicurare la correttezza e la lealtà della competizione elettorale nonché la trasparenza dei mezzi finanziari impiegati a copertura delle spese"* (cfr. Sezione Autonomie delibera n. 12/2014/QMIG).

Il *"sistema locale elettorale"* è costruito mediante la tecnica del rinvio alla normativa di carattere nazionale per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, contenuta nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, più precisamente il comma 6 dell'art. 13 della legge n° 96/2012, rinvia, con l'aggiunta di alcune indicazioni interpretative, alle seguenti disposizioni della legge n° 515/1993:

- art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;
- art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;
- art.13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;
- art.14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;
- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

La presente relazione, che si compone di due parti (una parte generale e una parte speciale), redatta ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n° 96, e dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n° 515, espone gli esiti del controllo eseguito sui rendiconti presentati dai

partiti, movimenti, liste e gruppi politici che hanno partecipato alle elezioni del 20/21 settembre 2020, con turno di ballottaggio nei giorni 4/5 ottobre 2020, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti della Regione Campania, che risultano essere Marcianise, Caivano, Casalnuovo di Napoli, Ercolano, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Marigliano, Mugnano di Napoli, Pomigliano d'Arco, San Giorgio a Cremano, Angri, Cava de' Tirreni, Eboli e Pagani, così come previsto nel verbale n° 1 dell'1/12/2020.

1. Il quadro normativo

Nell'ambito di un percorso evolutivo approdato all'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti (d.l. 28 dicembre 2013, n° 149 *"Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore"*, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n° 13), la legge 6 luglio 2012, n° 96 ha, fra l'altro, dettato norme finalizzate a garantire trasparenza e controlli in materia di spese elettorali e di fonti di finanziamento nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, con obbligo solo per quelli con più di 30.000 abitanti di trasmissione dei consuntivi alla Corte dei conti.

La normativa opera una netta separazione tra l'obbligo di rendicontazione della formazione politica e quello del singolo candidato, affidando i relativi controlli a due organi distinti. In particolare, con riferimento alle elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti il controllo sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale è affidato, come anticipato, ad un apposito Collegio, composto da tre magistrati, istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, mentre la verifica dei rendiconti, presentati dai singoli candidati, è affidata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo di regione.

L'articolo 13 della legge n° 96/2012 ha previsto obblighi di rendicontazione e limiti di spesa a carico dei singoli candidati e dei partiti politici con l'introduzione di nuove e autonome disposizioni e mediante il rinvio alla disciplina di livello nazionale contenuta nella legge n° 515/1993, con l'estensione, ai predetti soggetti, delle regole già vigenti per le elezioni politiche alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, regole che hanno necessitato, peraltro, di qualche adattamento in via interpretativa per applicarsi ad un contesto diverso da quello per il quale originariamente sono state emanate.

Al riguardo, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazioni n° 24/2013 e n° 12/2014, ha fornito specifici indirizzi interpretativi e applicativi.

Questo Collegio di controllo sulle spese elettorali ha ritenuto opportuno strutturare l'attività ad esso intestata seguendo delle linee guida che fanno riferimento ai principi giuridici desumibili dai referti stilati dai Collegi di controllo sulle spese elettorali sostenute per le elezioni politiche e regionali degli anni pregressi, nonché alle citate deliberazioni della Sezione Autonomie

in considerazione (in particolare le delibere n. 24/2013 e n. 12/2014) che, resolvendo questioni interpretative relative alla normativa di riferimento, offrono criteri per lo sviluppo del controllo.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge n° 515/1993, richiamato dall'art. 13 comma 6 lettera c) della legge n° 96/2012, il controllo di questo Collegio è limitato alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse e che per conformità a legge, come precisato dalla Sezione delle Autonomie nella sopra richiamata delibera n° 24/2013, deve intendersi, *"in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 515 del 1993, la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale"*.

2. Soggetti passivi e termine per la presentazione del rendiconto

I rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni elettorali devono presentare il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, e alle correlate fonti di finanziamento, in base alla normativa previgente al Presidente del consiglio dell'ente interessato; successivamente la novella ha indicato come destinatario il Collegio di controllo sulle spese elettorali istituito presso la Sezione regionale di controllo competente per territorio entro quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale (art. 12, comma 1, legge n° 515/1993 nel testo riformato a cura dell'art. 14-bis del decreto legge n° 149/2013 e come richiamato dall'art. 13, comma 6, legge n° 96/2012 e cfr. Sezione Autonomie delibera n° 12/2014).

Il Collegio ha fatto propria una nozione molto ampia del termine "rappresentante", ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto ovvero, della nota di trasmissione, da parte di un qualsiasi soggetto, avente un rapporto funzionale con la lista. Pertanto sono state ritenute rituali le sottoscrizioni di coloro che si sono qualificati: legale rappresentante, delegato o presentatore di lista, candidato sindaco, tesoriere o mandatario.

In relazione al termine ultimo (45 giorni) per la presentazione del rendiconto si osserva che lo stesso decorre dall'insediamento del Consiglio Comunale e il Collegio ritiene di qualificarne la natura nella sua accezione ordinatoria, verificandone il rispetto attraverso il controllo della data di trasmissione o di deposito *brevi manu* del rendiconto/dichiarazione. Resta salvo il puntuale accertamento volto ad identificare una violazione dell'obbligo di legge al deposito del rendiconto (soggetta a specifica sanzione) rispetto ad un mero ritardo; ipotesi quest'ultima ammissibile e supportata proprio dalla deliberazione n° 24/2013 della Sezione delle Autonomie, laddove si afferma che la Sezione regionale (oggi Collegio) prima di irrogare la sanzione accerti, tramite apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio sia dipeso da *"mero ritardo"*

ovvero da omissione sanzionabile conseguente alla inottemperanza *"a formale atto di contestazione"*.

3. Contenuto del rendiconto

Il rendiconto riporta l'indicazione delle spese sostenute per la campagna elettorale, che devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata a dimostrazione delle stesse, e delle fonti di finanziamento correlate (art.12 della legge n. 515/1993).

Nel caso in cui la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero nell'ipotesi che le spese siano state sostenute direttamente dai singoli candidati e i finanziamenti siano stati ricevuti direttamente da essi (cfr. par. 3 della deliberazione delle Sezioni delle Autonomie n. 24/2013), si è ritenuto comunque necessario acquisire una comunicazione formale a contenuto negativo, sollecitata ove mancante, al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione (trattasi della fattispecie di *"dichiarazione negativa"*) agli effetti del controllo da svolgersi nella presente sede.

Con riguardo alle fonti di finanziamento si ritiene che debbano essere indicate sia le fonti interne che le fonti esterne. Sul punto la Sezione delle Autonomie n° 24/2013 ha precisato che *"il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo ... si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi."*

Per quanto sopra, con riferimento alle fonti interne, il Collegio ha ritenuto sufficiente, a dare la prova della copertura, l'esplicita attestazione circa il ricorso a finanziamento con mezzi propri, intesi come fondi pervenuti dal bilancio del partito, anche, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che con la sentenza n° 1352 del 18 febbraio 1999 ha affermato che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle suddette fonti.

In ordine alle fonti esterne, contribuzioni volontarie erogate da soggetti terzi, nell'ipotesi di contributi di modesto importo raccolti in occasione di manifestazioni convegni pre-elettorali, il Collegio ha ritenuto sufficiente l'indicazione dell'ammontare ricevuto e la generica, anche non nominativa, indicazione della tipologia di finanziatori (simpatizzanti e sostenitori privati), mentre, ai sensi della novella normativa per contributi superiori a euro 500 nell'anno, alla lista è stato richiesto di indicare in un apposito registro numerato l'identità dell'erogante, l'entità del contributo e la data dell'erogazione (art.1, co. 11, della legge n° 3 del 9 gennaio 2019, parzialmente modificato dall'art. 43, co. 3, lett. a), del decreto legge n° 34 del 30 aprile 2019,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n° 58, recante modifiche parziali alla pubblicità delle contribuzioni).

Inoltre, l'attenzione del Collegio è stata incentrata anche sull'accertamento del rispetto delle disposizioni previste dall'art.7, comma 2, della legge n° 195/1974 (contributi concessi da persone giuridiche) e dall'art.49, comma 3 bis, del d. lgs. n°231/2007 e successive modifiche (limitazioni all'uso del contante).

Infine, per nessuna lista si è resa necessaria acquisire la dichiarazione congiunta prevista dall'art.4, comma 3, della legge n° 659 del 18 novembre 1981 e successive modifiche per contributi superiori a 3.000,00 euro.

Relativamente alle spese, l'art. 13, comma 5, della legge n° 96/2012 prevede un limite massimo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali e, l'art. 11, comma 1, della legge n° 515/93 indica, con un dettagliato elenco, le tipologie di spese relative alla campagna elettorale:

- a) produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda;*
- b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;*
- c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;*
- d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;*
- e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.*

Le citate voci possono essere inserite nel rendiconto per il loro intero ammontare, in quanto per loro natura sono strettamente connesse alla campagna elettorale e, pertanto, esclusivamente riferibili alla stessa.

Il secondo comma del predetto art. 11, prevede che: "*Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate*", norma che il Collegio, perseguendo la finalità generale delineata dal legislatore con la disciplina in esame, che è quella di dare evidenza alle spese sostenute, e non quella di determinare un'illogica dilatazione delle spese totali, ha interpretato nel senso che la quantificazione delle spese forfettarie va effettuata commisurando la percentuale del 30% alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1.

Nella tornata elettorale in esame, nessuna formazione politica, nei quattordici comuni interessati dal controllo, ha superato il suddetto *plafond* ed anzi le spese dichiarate sono rimaste ben al di sotto della soglia massima.

È tuttavia opportuno evidenziare che la normativa vigente affida, in pratica, la rilevazione di tale dato alle sole dichiarazioni rese dai soggetti politici nel rendiconto, stante anche la

difficoltà oggettiva di svolgere accertamenti concretamente conducenti a riscontrare la completezza di tali dichiarazioni. E' evidente l'incongruenza normativa posto che l'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 15, comma 16 per il caso di "riscontrata violazione" di tale limite, viene a dipendere principalmente dal soggetto che dovrebbe subirne l'irrogazione.

4. Periodo temporale di riferimento della campagna elettorale

Ai fini del controllo rileva, altresì, l'individuazione del periodo temporale di riferimento della campagna elettorale entro il quale le spese effettuate possono essere considerate inerenti alla consultazione.

In mancanza di una disciplina specifica per le elezioni comunali e sebbene l'art. 13 della legge n° 96/2012 non operi alcun rinvio alla definizione di cui all'art. 12, comma 1-*bis* della legge n° 515/1993, in base al quale *"il periodo della campagna elettorale si intende compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali ed il giorno precedente lo svolgimento della votazione"*, il Collegio, tenuto conto della specificità delle elezioni comunali, ritiene che il periodo da prendere in considerazione sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali (giorno da cui si può ragionevolmente presumere che si generi in capo ai soggetti interessati una situazione di affidamento) ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni, prorogabile fino al giorno precedente lo svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio. Peraltro, il Collegio ha considerato ammissibili singole spese effettuate in prossimità di tale periodo, purché risultino inequivocabilmente riferibili alla consultazione elettorale in esame.

5. Termini per la conclusione del controllo e regime sanzionatorio

La tecnica del rinvio alla disciplina nazionale copre anche quella relativa ai termini per la conclusione delle attività di controllo: trova infatti applicazione (in virtù del richiamo espresso operato dall'art. 13 comma 6 della legge n° 96/2012) l'art. 12 comma 3 della legge n° 515/1993.

L'art. 12 comma 3 su citato, al secondo periodo, prevede che *"le attività di controllo devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi, salvo che il Collegio con delibera motivata non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi"*. Al riguardo va richiamato il contributo interpretativo della Sezione delle Autonomie che, nelle pronunce rese in materia di controlli sulle spese elettorali (delibere n° 24/2013/INPR e n° 12/2014/QMIG), sostiene che *"il dies a quo del termine ordinatorio previsto per la conclusione dei compiti del Collegio deve intendersi riferito alla data in cui, sulla base dell'elenco delle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale e che hanno l'obbligo di presentare il conto consuntivo delle spese sostenute, l'ultimo dei consuntivi perviene, nei termini, alla competente sezione regionale"*.

Rilevato, che la data di insediamento degli eletti varia da comune a comune e che i rendiconti non potranno pervenire tutti alla Sezione contemporaneamente, al fine di evitare incertezze circa la decorrenza del termine previsto per l'attività del Collegio, si è ritenuto individuare il dies a quo unico per tutti i comuni che hanno partecipato alle consultazioni elettorali nell'anno 2020, nel giorno 29 marzo 2020, data in cui risulta essere pervenuto l'ultimo consuntivo, così come, peraltro, si evince dalla relazione del Servizio di supporto doc. interno n° 7206 dell'8 giugno 2021 (cfr. deliberazioni n° 149/2014/Veneto e n° 188/2014/Toscana).

Quanto alla disciplina del regime sanzionatorio la legge n° 96/2012 originariamente operava una ripartizione di competenze fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed il Collegio di controllo istituito presso la medesima Sezione regionale. Tale distinzione è venuta meno con la modifica introdotta dall'art. 14-bis, comma 2, decreto legge n° 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n° 13 che, incidendo l'art. 13, comma 7, della legge n° 96/2012, riconosce la competenza per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata trasmissione del rendiconto al Collegio e non alla Sezione regionale di controllo (cfr. Sezione delle Autonomie - delibera n. 12/2014/QMIG).

Pertanto al Collegio di controllo, il Legislatore riconosce l'applicazione delle sottoelencate sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei rendiconti da parte delle formazioni politiche per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (art. 13, comma 7, legge n° 96/2012, così come novellato dal decreto legge n° 91/2014 convertito in legge n° 116/2014);

b) da lire dieci milioni (euro 5.164,57) a lire cento milioni (euro 51.645,69), in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art.15, comma 15, legge n° 515/1993 richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f) della legge n° 96/2012);

c) in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente in caso di superamento del limite massimo di spesa previsto dall'art.13, comma 5, della legge n° 96/2012 (art.15, comma 16, legge n° 515/1993 richiamato dall'art. 13 comma 6 lettera f) della legge n° 96/2012).

In relazione all'applicazione della disciplina sanzionatoria, l'art.15, comma 19, della legge n° 515/1993 rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, pertanto troveranno applicazione le garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo.

Alla conclusione dell'attività di controllo il Collegio non ha riscontrato alcuna violazione delle tre ipotesi sopra descritte.

Va peraltro rilevato che prevalentemente i rendiconti sono stati trasmessi con ritardo. A tale proposito, come sopra evidenziato, si richiama la più volte citata delibera 24/2013 della Sezione delle Autonomie, che ha precisato come, scaduto il termine di presentazione del rendiconto, *"la Sezione [regionale di controllo] accerta, con apposita attività istruttoria, se*

l'eventuale mancato invio del consuntivo sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente alla inottemperanza a formale atto di contestazione", così enunciando il principio di diritto - che questo Collegio ha già condiviso - secondo cui non può configurarsi omissione sanzionabile se non dopo che una formale messa in mora abbia dato esito negativo.

Il Collegio ha ritenuto possibile - stante il non sempre chiaro ed univoco contenuto prescrittivo della normativa - operare regolarizzazioni, rettifiche o integrazioni ai rendiconti presentati, anche oltre il termine.

Anche l'incompleta indicazione delle fonti di finanziamento è stata considerata sanabile, ed è risultata di fatto sempre sanabile, in corso di istruttoria.

Quanto all'ultima ipotesi di sanzione (superamento limite massimo di spesa), come già evidenziato, non è emerso alcun caso di violazione degli importi massimi consentiti.

Attività istruttoria del Servizio di supporto del Collegio

Il Collegio di controllo, costituito dai Consiglieri dott. Ferruccio Capalbo, dott. Francesco Sucameli e dott. Raffaella Miranda, si è insediato in data 1 dicembre 2020, in seguito al decreto n° 39 del 13/10/2020 emanato dal Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, con il quale sono stati individuati i componenti del Collegio per il controllo sulle spese elettorali relativo alle competizioni elettorali per l'anno 2020. Al fine di individuare formalmente gli Enti soggetti al suddetto controllo e per poter disporre della documentazione necessaria per la propria attività, il Collegio ha tra l'altro deliberato che venisse richiesto al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali l'elenco dei comuni della Regione Campania interessati da tornate elettorali nel corso dell'anno 2020, con l'indicazione delle formazioni e movimenti politici.

Con nota istruttoria n° 8001 del 2/12/2020 il Servizio di supporto ha inoltrato la suddetta richiesta.

Il Ministero dell'Interno con nota n° 46074 del 16/12/2020 ha trasmesso l'elenco dei comuni della Regione Campania, con le relative liste di candidati e movimenti politici, nei quali il 20/21 settembre 2020, con turno di ballottaggio il 4/5 ottobre 2020, si sono svolte le elezioni amministrative

Così come disposto dal Collegio, nella seduta dell'1/12/2020, individuati i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, che risultavano essere Marcianise, Caivano, Casalnuovo di Napoli, Ercolano, Frattamaggiore, Giugliano in Campania,

Marigliano, Mugnano di Napoli, Pomigliano d'Arco, San Giorgio a Cremano, Angri, Cava de' Tirreni, Eboli e Pagani, con successiva istruttoria si è proceduto a richiedere ai Prefetti competenti per territorio e ai Presidenti dei Consigli comunali di acquisire:

- 1) Certificazione attestante il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali con riferimento alla suindicata tornata elettorale;
- 2) Certificazione attestante l'elenco dei partiti, movimenti e liste partecipanti alla predetta elezione, con indicazione completa delle generalità e della residenza dei relativi rappresentanti; solo per i comuni, anche, attestazione delle utenze telefoniche e delle e-mail dei medesimi;
- 3) Certificazione attestante la data di convocazione dei comizi elettorali e di svolgimento delle elezioni, nonché la data di insediamento degli eletti.

Inoltre, rilevato che i rendiconti pervenuti presso la Sezione, ai sensi della novella disciplina, che, peraltro, ha disposto che il consuntivo debba essere presentato direttamente al Collegio di controllo sulle spese elettorali istituito presso la Sezione regionale di controllo competente per territorio entro quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale, risultavano essere una minima parte, per esigenza di celerità, ai suddetti Presidenti è stato anche richiesto di far acquisire e, conseguentemente, trasmettere i consuntivi delle liste che non avessero ancora adempiuto agli obblighi di legge.

Per quanto riguarda i rendiconti inviati direttamente alla Sezione, la documentazione allegata non risultava sempre idonea ai fini del controllo del Collegio e il Servizio di supporto proseguiva nella attività istruttoria utile per l'acquisizione di quant'altro necessario ai fini del controllo de quo.

Gli Uffici Territoriali del Governo e i Presidenti dei Consigli hanno dato riscontro alle suddette richieste.

Dall' esame della documentazione pervenuta, è risultato, peraltro, che le formazioni politiche tenute al deposito del consuntivo per le elezioni amministrative 2020 nei quattordici comuni interessati sono complessivamente 239 così suddivise per ciascun Ente:

- Comune di Marcianise n° 19 liste;
- Comune di Caivano n° 14 liste;
- Comune di Casalnuovo di Napoli n° 25 liste;

- Comune di Ercolano n° 12 liste;
- Comune di Frattamaggiore n° 13 liste;
- Comune di Giugliano in Campania n° 25 liste;
- Comune di Marigliano n° 11 liste;
- Comune di Mugnano di Napoli n° 15 liste;
- Comune di Pomigliano d'Arco n° 24 liste;
- Comune di San Giorgio a Cremano n° 20 liste;
- Comune di Angri n° 17 liste;
- Comune di Cava de' Tirreni n° 18 liste;
- Comune di Eboli n° 8 liste;
- Comune di Pagani n° 18 liste.

In particolare, l'istruttoria che mirava all' acquisizione di tutti i dati sottoelencati:

- 1) la presentazione del consuntivo regolarmente sottoscritto da un rappresentante;
- 2) l'individuazione della data di deposito del rendiconto;
- 3) il rispetto del limite massimo di spesa;
- 4) la indicazione nei consuntivi delle spese e delle fonti di finanziamento;
- 5) la conformità delle spese alle categorie previste dalla legge;

6) la presenza della documentazione contabile relativa alle spese rendicontate e alla liquidazione delle stesse;
è stata indirizzata, per motivi di correttezza, atteso il numero rilevante degli interlocutori, oltre che presso le formazioni politiche, anche presso le Segreterie dei Presidenti dei Consigli comunali.

La suddetta attività, anche grazie alla collaborazione delle suindicate Segreterie, ha comportato l'acquisizione di tutti i rendiconti e della relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute dalle formazioni politiche.

Le risultanze della verifica dei dati suindicati effettuata dal Collegio per ogni rendiconto pervenuto, sono esposte in dettaglio per ciascun comune in una parte speciale.

Visto, altresì, che il combinato disposto del comma 7 dell'art.13, della legge 96/2012 e dei commi 15 e 16 dell'art.15 legge 515/1993 individua tre distinte ipotesi di illecito amministrativo sanzionabili dal Collegio, in particolare:

- 1) mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte delle formazioni politiche;
- 2) mancata indicazione delle fonti di finanziamento nei consuntivi;
- 3) violazione del limite massimo di spesa,

non appaiono violate le prescrizioni suddette, anche se risultano depositati oltre i termini di legge un numero rilevante di consuntivi.

Infine, il comune di Marigliano in data 22/03/2021 ha acquisito dal delegato della lista "Cambia con Noi" una dichiarazione dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto spese, non ha assunto obbligazioni e non ha ottenuto alcun tipo di finanziamento e/o contributo per la campagna elettorale 2020, la documentazione è stata inviata via PEC a questa Sezione regionale con nota n° 7469 del 29/03/2021 pervenuta nella stessa data.

La suddetta dichiarazione risulta l'ultimo atto pervenuto dai quattordici comuni che hanno partecipato alle elezioni elettorali nell'anno 2020.

APPENDICE NORMATIVA

LEGGE 6 luglio 2012, n. 96

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

Art. 13

Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.
6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:

a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

b) articolo 11;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; **((gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;))**

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste **((per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.))**, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.

LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Art. 15.

(Sanzioni)

.....

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati **((...))**, il collegio della Corte dei conti di

cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.

1.1 ITALIA IN COMUNE

La lista "Italia in Comune" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di San Giorgio a Cremano tenutesi il 20/21 settembre 2020 senza turno di ballottaggio.

Il delegato di lista Aquilino Di Marco ha inviato via PEC alla Sezione regionale di controllo un rendiconto pervenuto in data 17/12/2020, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.2 MOVIMENTO 5 STELLE

La lista "Movimento 5 Stelle" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di San Giorgio a Cremano tenutesi il 20/21 settembre 2020 senza turno di ballottaggio.

Il delegato di lista Patrizia Nola ha inviato via PEC alla Sezione regionale di controllo un rendiconto pervenuto in data 30/12/2020, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.3 FRATELLI D'ITALIA

La lista "Fratelli d'Italia" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di San Giorgio a Cremano tenutesi il 20/21 settembre 2020 senza turno di ballottaggio.

Il delegato di lista Vincenzo Andolfo ha depositato un rendiconto presso il Comune il 18/01/2021, pervenuto alla Sezione regionale di controllo in data 20/01/2021, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.4 ORGOGLIO CAMPANO

La lista "Orgoglio Campano" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di San Giorgio a Cremano tenutesi il 20/21 settembre 2020 senza turno di ballottaggio.

Il delegato di lista Tommaso Cappiello ha depositato un rendiconto presso il Comune il 22/12/2020, pervenuto alla Sezione regionale di controllo in data 20/01/2021, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.5 RINASCIMENTO PARTENOPEO

La lista "Rinascimento Partenopeo" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di San Giorgio a Cremano tenutesi il 20/21 settembre 2020 senza turno di ballottaggio.

Il delegato di lista Fabio Antonelli ha depositato un rendiconto presso il Comune il 18/01/2021, pervenuto alla Sezione regionale di controllo in data 20/01/2021, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.6 GO! GIOVANI ORGANIZZATI

La lista "Go! Giovani Organizzati" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di San Giorgio a Cremano tenutesi il 20/21 settembre 2020 senza turno di ballottaggio.

Il delegato di lista Giuseppe Pisano ha depositato un rendiconto presso il Comune il 12/01/2021, pervenuto alla Sezione regionale di controllo in data 20/01/2021, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.7 QUARTIERE MIO

La lista "Quartiere Mio" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di San Giorgio a Cremano tenutesi il 20/21 settembre 2020 senza turno di ballottaggio.

Il delegato di lista Giuseppe Farina ha depositato un rendiconto presso il Comune il 18/01/2021, pervenuto alla Sezione regionale di controllo in data 20/01/2021, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.8 SAN GIORGIO DEMOCRATICA

La lista "San Giorgio Democratica" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di San Giorgio a Cremano tenutesi il 20/21 settembre 2020 senza turno di ballottaggio.

Il delegato di lista Maria Cardillo ha inviato via PEC alla Sezione regionale di controllo un rendiconto pervenuto in data 4/01/2021, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.9 SANGIORGESI#IOCISONO

La lista "Sangiorgesi #IoCiSono" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di San Giorgio a Cremano tenutesi il 20/21 settembre 2020 senza turno di ballottaggio.

Il delegato di lista Pasquale Ruotolo ha inviato via PEC alla Sezione regionale di controllo un rendiconto pervenuto in data 15/12/2020, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.10 MARINO SINDACO

La lista "Marino Sindaco" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di San Giorgio a Cremano tenutesi il 20/21 settembre 2020 senza turno di ballottaggio.

Il delegato di lista Sofia Tarallo ha inviato via PEC alla Sezione regionale di controllo un rendiconto pervenuto in data 23/12/2020, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.11 CIVICI E PROGRESSISTI

La lista "Civici e Progressisti" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di San Giorgio a Cremano tenutesi il 20/21 settembre 2020 senza turno di ballottaggio.

I delegati e presentatori di lista Gennaro MuscarIELLO e Francesco Romano hanno inviato via PEC alla Sezione regionale di controllo, individualmente, due rendiconti pervenuti in data 4/12/2020, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dai quali risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio ritiene di dover unificare le dichiarazioni, in quanto relative ad un'unica formazione politica.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.12 LISTA CIVICA CENTO PASSI

La lista "Lista Civica Cento Passi" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di San Giorgio a Cremano tenutesi il 20/21 settembre 2020 senza turno di ballottaggio.

Il delegato di lista Giuseppe Perugino ha inviato via PEC alla Sezione regionale di controllo un rendiconto pervenuto in data 11/12/2020, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.13 ITALIA VIVA

La lista "Italia Viva" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di San Giorgio a Cremano tenutesi il 20/21 settembre 2020 senza turno di ballottaggio.

Il delegato di lista Libera D'Angelo ha depositato un rendiconto presso il Comune senza data, pervenuto alla Sezione regionale di controllo il 20/01/2021, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.14 IDEA NUOVA

La lista "Idea Nuova" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di San Giorgio a Cremano tenutesi il 20/21 settembre 2020 senza turno di ballottaggio.

Il delegato di lista Eva Lambiase ha depositato un rendiconto presso il Comune il 20/01/2020, pervenuto alla Sezione regionale di controllo nella stessa data, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.15 CAMPANIA LIBERA

La lista "Campania Libera" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di San Giorgio a Cremano tenutesi il 20/21 settembre 2020 senza turno di ballottaggio.

Il delegato di lista Marco Esposito ha inviato via PEC alla Sezione regionale di controllo un rendiconto pervenuto in data 4/12/2020, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.16 PARTITO DEMOCRATICO

La lista "Partito Democratico" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di San Giorgio a Cremano tenutesi il 20/21 settembre 2020 senza turno di ballottaggio.

Il delegato di lista Mario Baggio ha inviato via PEC alla Sezione regionale di controllo un rendiconto pervenuto in data 4/12/2020, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.17 DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE

La lista "Demos Democrazia Solidale" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di San Giorgio a Cremano tenutesi il 20/21 settembre 2020 senza turno di ballottaggio.

Il legale rappresentante della lista Paolo Ciani ha inviato via PEC alla Sezione regionale di controllo un rendiconto pervenuto in data 30/09/2020, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515.

Nel rendiconto vengono indicate spese per euro 115,02, tutte riconducibili alle tipologie previste dal comma 1 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 115,02, costituite da fondi del partito.

L'analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione presentata dalla lista.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.18 UNITI PER SAN GIORGIO

La lista "Uniti per San Giorgio" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di San Giorgio a Cremano tenutesi il 20/21 settembre 2020 senza turno di ballottaggio.

Il delegato di lista Matteo Di Giacomo ha depositato un rendiconto presso il Comune il 19/01/2020, pervenuto alla Sezione regionale di controllo in data 20/01/2020, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.19 PROGETTO SAN GIORGIO

La lista "Progetto San Giorgio" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di San Giorgio a Cremano tenutesi il 20/21 settembre 2020 senza turno di ballottaggio.

Il delegato di lista Angela Viola ha inviato via PEC alla Sezione regionale di controllo un rendiconto pervenuto in data 15/12/2020, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

1.20 EUROPA VERDE IL CITTADINO

La lista "Europa verde il Cittadino" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di San Giorgio a Cremano tenutesi il 20/21 settembre 2020 senza turno di ballottaggio.

Il delegato di lista Alessandro Cilento ha inviato via PEC alla Sezione regionale di controllo un rendiconto pervenuto in data 12/12/2020, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

PARTE SPECIALE

Elezioni del 20/21 settembre 2020 - Ballottaggio 4/5 ottobre 2020

Periodo di riferimento per la campagna elettorale:

dal **24 luglio 2020** (data del Decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale) al **19 settembre 2020** (giorno precedente lo svolgimento delle consultazioni) o **3 ottobre 2020** (giorno precedente il turno di ballottaggio).

1. Comune di San Giorgio a Cremano

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: **38.063**.
- Tutte le formazioni politiche hanno rispettato i limiti previsti dall'art.13, comma 5, della legge n° 96/2012; il limite di spesa è di euro 38.063,00, secondo i dati trasmessi dal comune di San Giorgio a Cremano.
- Liste presentatesi nella competizione elettorale: **n° 20**
- Italia in Comune
- Movimento 5 Stelle
- Fratelli d'Italia
- Orgoglio Campano
- Rinascimento Partenopeo
- GO! Giovani Organizzati
- Quartiere Mio
- San Giorgio Democratica
- Sangiorgesi#IoCiSono
- Marino Sindaco
- Civici e Progressisti
- Lista Civica Cento Passi
- Italia Viva
- Idea Nuova
- Campania Libera
- Partito Democratico
- Demos Democrazia Solidale
- Uniti per San Giorgio
- Progetto San Giorgio
- Europa Verde Il cittadino

- Insediamento del Consiglio comunale: **23 novembre 2020**
- Scadenza del termine di 45 giorni: **7 gennaio 2021**



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020)

**RELAZIONE SUI CONTI CONSUNTIVI PRESENTATI DALLE FORMAZIONI POLITICHE
CHE HANNO PARTECIPATO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE IN DATA 20/21
SETTEMBRE 2020 E SUCCESSIVO TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 4/5 OTTOBRE 2020 PER
IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE**

*Art. 12, comma 3, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 13,
comma 6, della l. 6 luglio 2012, n. 96*

Comune di San Giorgio a Cremano

Componenti del Collegio:

Consigliere	Ferruccio Capalbo	Presidente
Consigliere	Francesco Sucameli	Componente
Consigliere	Raffaella Miranda	Componente

Collaboratori:

Tullio De Biasi – Elisabetta Scarano

